



PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DELLE VARIETÀ DA CONSERVAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI SPECIE AGRARIE E ORTIVE. MODALITÀ E CRITERI DELL'ENDOPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA REGIONALE

A. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono compilare l'apposito modello di domanda, unitamente agli allegati, in formato elettronico o cartaceo, inviandoli a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

Regione del Veneto
Giunta regionale
Sezione Agroambiente
Via Torino, 110
30172 - Mestre/Venezia (VE)
Posta Elettronica Certificata/PEC: dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

La domanda è presentata al competente Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), per il tramite della Regione del Veneto.

B. DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ai sensi del DM (MIPAAF) 17.12.2010 e all'art. 1 DM (MIPAAF) del 18.09.2012, la domanda di iscrizione:

- è presentata da enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende o per iniziativa del Ministero e delle Regioni;
- è gratuita, fatti salvi i costi per l'accertamento, ove necessario, della distinguibilità delle medesime varietà rispetto a quelle più simili, come definito nella Legge n. 1096/1971;
- deve contenere:
 - ✓ denominazione botanica e comune della specie;
 - ✓ nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;
 - ✓ descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;
 - ✓ zona di origine della varietà come definita all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 149/2009;
 - ✓ notizie documentate di carattere storico e culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varietà da conservazione e l'ambito locale individuato;
 - ✓ zona o zone di produzione delle sementi come definite dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 149/2009;
 - ✓ superficie della zona di origine nella quale viene effettuata la produzione delle sementi e superficie di coltivazione sulla quale si intende realizzare la produzione;
 - ✓ zona o zone di commercializzazione delle sementi come definite dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 149/2009;
 - ✓ condizioni di coltivazione normalmente adottate, con particolare riferimento agli investimenti unitari di semente;
 - ✓ quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;
 - ✓ condizioni tecniche per il mantenimento della varietà, nonché il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato.

La Regione si riserva di richiedere documentazione integrativa, al soggetto che ha presentato domanda d'iscrizione, il quale dovrà formalizzare le citate integrazioni entro 30 giorni continuativi dalla richiesta stessa.

La Regione si riserva di richiedere l'effettuazione di esami ufficiali presso l'istituzione incaricata dei controlli ai sensi della Legge n. 1096/1971.

C. AMMISSIBILITA' DELLA VARIETA' DA CONSERVAZIONE

Ai sensi dei DLgs n. 149/2009 e del DLgs n. 267/2010, rispettivamente per le specie agrarie ed ortive, la varietà da conservazione per cui si richiede l'iscrizione al Registro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere varietà di specie di piante agrarie o ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali, tradizionalmente coltivate e minacciate da erosione genetica;
- b) presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche;
- c) non deve figurare nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive oppure è stata cancellata dal medesimo Catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, comma 5°, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.10.1973, n. 1065;
- d) non deve essere protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dai regolamenti (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali ai sensi del DLgs 10.02.2005, n.30, o sia stata presentata una domanda di protezione ai sensi di tali normative;

D. CONDIZIONI ESSENZIALI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE: DISTINGUIBILITA', OMOGENEITA E STABILITA'

Per una corretta caratterizzazione della Varietà da Conservazione si deve far riferimento alle "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" adottate con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) del 06.07.2012, e in particolare alle "Linee guida per la biodiversità vegetale".

Il testo delle citate "Linee guida" è disponibile sul sito Internet: www.reterurale.it.

In particolare, riferendosi alle condizioni per l'iscrizione accertate con prove di campo e di laboratorio, ai fini della distinguibilità e della stabilità, alle varietà si applicano almeno i caratteri previsti da:

- i questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'Allegato I della Direttiva 2003/90/CE, per le specie agrarie, e nell'Allegato I della Direttiva 2003/91/CE, per le specie orticole,

oppure:

- i questionari tecnici delle "Linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali" (UPOV), elencate nell'Allegato II della Direttiva 2003/90/CE, per le specie agrarie,
- l'allegato II della Direttiva 2003/91/CE, per le specie orticole;

Per la valutazione del livello di omogeneità, ai fini della quale si applicano la Direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la Direttiva 2003/91/CE per quelle ortive, se è stabilito sulla base delle piante fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del dieci per cento (10%) e una probabilità di accettazione del novanta per cento (90%).

E. ESECUZIONE DI ESAMI UFFICIALI

Ai sensi dei sopra citati Decreti Legislativi, l'ammissione delle Varietà da Conservazione di Specie Agrarie ed Ortive nei Registri Nazionali delle Varietà, non è soggetta ad alcun esame ufficiale se risultano sufficienti le seguenti informazioni:

- descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;

- risultati di esami non ufficiali;
- conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;
- altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tale scopo.

La Regione, qualora non ritenga sufficienti le informazioni fornite all'atto di presentazione della domanda di iscrizione in esame, si riserva di richiedere documentazione integrativa, ivi inclusa ove necessario l'effettuazione di esami ufficiali per l'accertamento della differenziabilità, presso l'istituzione incaricata dei controlli ai sensi della Legge 25.11.1971, n. 1096.

I costi per l'esecuzione degli esami sono a carico del richiedente.

F. ESAME DELLA DOMANDA

La Sezione Agroambiente, ha il compito di:

- fornire informazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla documentazione da fornire;
- effettuare un controllo amministrativo sulla documentazione fornita;
- valutare la documentazione fornita;
- effettuare eventuali sopralluoghi;
- richiedere eventuali integrazioni alla domanda, da prodursi a cura di chi ha presentato la domanda di iscrizione entro 30 giorni continuativi dalla richiesta stessa;
- richiedere l'eventuale effettuazione di esami ufficiali presso l'istituzione incaricata dei controlli ai sensi della Legge n. 1096/1971;
- consultare le Strutture regionali competenti in materia, le Province e le Comunità montane competenti per territorio e le Istituzioni tecnico-scientifiche che operano nel settore delle produzioni vegetali e della produzione sementiera, anche tramite pubblica audizione.
- formulare un parere a riguardo all'iscrizione;
- trasmettere al Ministero (MIPAAF), entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, la domanda completa della documentazione fornita e corredata del parere formulato, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento;
- lo stesso parere viene contestualmente trasmesso al richiedente con la comunicazione della conclusione dell'endoprocedimento amministrativo di competenza regionale..

I termini del procedimento amministrativo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 5, comma 3 del DM (MIPAAF) del 17.12.2010.

G. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il DM (MIPAAF) 17.12.2010, dispone che l'ammissione della Varietà in esame alla Sezione delle Varietà da Conservazione del Registro nazionale delle Varietà, sia effettuata tramite un provvedimento amministrativo del Ministero (MIPAAF) da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalla Regione territorialmente competente.

FLUSSO DEL PROCEDIMENTO

Pubblicazione della procedura

Disciplina di riferimento del procedimento amministrativo:

- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Pubblicazione della procedura su:

- Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR-Veneto) e consultabile all’indirizzo internet: <http://bur.regione.veneto.it>.



Presentazione della domanda

I richiedenti presentano – a mezzo Posta Elettronica Certificata/PEC, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il tramite della Regione del Veneto - Giunta regionale, Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, Sezione Agroambiente, la domanda d’iscrizione al Registro nazionale delle Varietà, Sezione Varietà da Conservazione con autocertificazione (“dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”), cui deve essere allegata la documentazione tecnica e la copia di documento di identità. E’ possibile presentare la domanda di iscrizione in qualunque momento.



Conclusione dell’istruttoria della domanda

Entro 90 gg dalla data di acquisizione/attribuzione a protocollo regionale della Domanda/PEC, la competente Sezione Agroambiente conclude l’istruttoria, dopo aver effettuato un controllo amministrativo sulla domanda, aver esaminato la documentazione allegata, aver valutato l’ammissibilità tecnico-scientifica e aver consultato anche tramite pubblica audizione, i soggetti portatori di interesse citati. La Sezione Agroambiente, può chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alla domanda in esame. Il soggetto richiedente deve formalizzare i riscontri integrativi entro 30 gg continuativi dalla richiesta regionale. La richiesta regionale di chiarimenti e/o integrazioni, costituisce interruzione dei termini dell’endoprocedimento amministrativo.



Comunicazione dell’esito istruttorio al Ministero e conclusione dell’endoprocedimento.

La Sezione Agroambiente, entro 90 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione, trasmette al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) la domanda stessa completa della documentazione istruttoria - fornita e/o integrativa -, corredata del parere regionale formulato ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. Contestualmente trasmette lo stesso parere al soggetto richiedente e la conclusione dell’endoprocedimento di competenza regionale.